



PERDITE SU CREDITI

L'art. 33, comma 5, del D.L. 83/2012, modificando l'art. 101, comma 5 del TUIR, ha reso più elastica la disciplina delle perdite sui crediti.

ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
<p>Sussistenza (documentalmente dimostrabile) di elementi certi e precisi, e prova della inesigibilità del credito.</p>	<p>Viene riconosciuta la sussistenza del requisito di certezza e precisione nel caso in cui la perdita riguardi crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi e nel caso in cui il credito sia prescritto.</p>
<p>L'assoggettamento del debitore e procedure concorsuali (ciò costituisce in se prova certa e precisa di perdite del credito).</p>	<p>Alle ipotesi tradizionali di procedure concorsuali e cioè fallimento -concordato preventivo - liquidazione amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese adesso si aggiunge l'accordo di restituzione dei debiti omologato.</p>

La soglia quantitativa che consente di inquadrare il credito come di modesto importo è data dai seguenti valori:

- fino a 5.000 euro per le imprese con oltre 100 milioni di fatturato.
- fino a 2.500 euro per le altre imprese.

Verificata questa prima condizione si deve verificare la seconda, e cioè che il credito sia scaduto da oltre sei mesi, ~~con riferimento alla data del bilancio.~~

- Secondo il documento interpretativo 1 interpretativo dell'OIC 12, sembrerebbe che in caso di ipotesi che conferiscono la certezza della perdita, questa debba essere rilevata direttamente, quindi, senza l'utilizzo del fondo di svalutazione ma con un transito diretto della voce 14 del conto economico.
 - Secondo altra autorevole dottrina pare che l'utilizzo della voce 14 del conto economico debba avvenire solo per l'eccedenza della perdita rispetto a quanto accantonato al fondo svalutazione crediti.
-